MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

Art. 1

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per i filati delle fibre tessili appresso indicati, nelle seguenti misure:

1) Per ogni chilogrammo di filato costituito di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) e di solo fiocco di canapa oppure di cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero di filato costituito di fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata), in mista con fiocco di canapa e, in ogni caso, con cotone (sodo, cascame o rigenerato) in misura complessivamente superiore al 15%, misurante:

a) fino a 4.000 metri..... L. 7

b) piu di 4.000 fino a 5.000 metri " 8

c) " 5.000 " 6.000 " " 9

d) " 6.000 " 7.000 " " 10

e) " 7.000 " 8.000 " " 11

f) " 8.000 " 9.000 " " 13

g) " 9.000 " 10.000 " " 14

h) " 10.000 " 11.000 " " 15

i) " 11.000 " 12.000 " " 16

j) " 12.000 " 16.000 " " 20

k) " 16.000 " 24.000 " " 31

l) " 24.000 " 30.000 " " 52

m) " 30.000 " 37.000 " " 66

n) " 37.000 " 44.000 " " 80

o) " 44.000 " 52.000 " " 107

p) " 52.000 " 61.000 " " 136

q) " 61.000 " 72.000 " " 182

r) " 72.000 " 85.000 " " 250

s) " 88.000 " 103.000 " " 325

t) " 103.000 " 122.000 " " 402

u) " 122.000 " 140.000 " " 480

v) " 140.000 " 163.000 " " 576

w) " 163.000 " 180.000 " " 669

x) " 180.000 " 210.000 " " 1.005

y) " 210.000 " 244.000 " " 1.605

z) oltre 244.000 metri..... " 2.005

II) Per ogni chilogrammo di filato costituito di fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame e rigenerato) in quantita' complessivamente non superiore al 15%, misurante:

a) fino a 4.000 metri..... L. 7

b) piu di 4.000 fino a 5.000 metri " 8

c) " 5.000 " 6.000 " " 9

d) " 6.000 " 7.000 " " 10

e) " 7.000 " 8.000 " " 11

f) " 8.000 " 9.000 " " 13

g) " 9.000 " 10.000 " " 14

h) " 10.000 " 11.000 " " 15

i) " 11.000 " 12.000 " " 16

j) " 12.000 " 16.000 " " 20

k) " 16.000 " 24.000 " " 31

l) " 24.000 " 30.000 " " 40

m) " 30.000 " 37.000 " " 50

n) " 37.000 " 44.000 " " 68

o) " 44.000 " 52.000 " " 87

p) " 52.000 " 64.000 " " 118

q) " 64.000 " 72.000 " " 150

r) " 72.000 " 88.000 " " 205

s) " 88.000 " 103.000 " " 260

t) " 103.000 " 122.000 " " 325

u) " 122.000 " 140.000 " " 395

v) oltre 140.000 metri....." 475

I filati di cui ai paragrafi I) e II) sono rispettivamente classificati come tali anche se

contengono lana rigenerata in quantita' non superiore al 10%, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente paragrafo II). I filati di cui al paragrafo II) sono classificati come tali anche se contengono capelli umani in quantita' non superiore al 50%. Quando per la produzione dei filati di cui ai paragrafi I) e II) si adopera fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza superiore a 70 millimetri i filati prodotti, per essere ammessi in caso di esportazione alla restituzione dell'imposta, debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo. Per i filati costituiti di cotone rigenerato o cascami di cotone da soli o in mista con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino o di canapa o di juta o in mista anche con cotone sodo o con fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti o non lana rigenerata in quantita' non superiore al 10%, misuranti piu' di 24.000 metri per chilogrammo, compete in caso di esportazione, la restituzione dall'imposta con le aliquote stabilite per i filati di cui al precedente paragrafo I).

III) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di ramie', di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra, di gelsolino e simili, misurante:

a) fino a 250 metri..... L. 1

b) piu di 250 fino a 610 metri..... " 4

c) " 610 " 890 "..... " 5

d) " 890 " 3.100 "..... " 7

e) " 3.100 " 3.900 "..... " 14

f) " 3.900 " 8.000 "..... " 31

g) " 8.000 " 12.100 "..... " 52

h) " 12.100 " 28.000 "..... " 86

i) " 28.000 " 25.000 "..... " 146

l) " 35.000 " 50.000 "..... " 208

m) " 50.000 metri..... " 300

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i filati di canapa misurati, per ogni chilogrammo, non piu' di 890 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi.

IV) Per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 8.

V) Per ogni chilogrammo di filato di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita' superiore al 10% in mista con altre fibre, rigenerate o non misuranti:

a) fino a 20.000 metri L. 5,50 per ogni mille metri;

b) piu' di 20.000 metri L. 6 per ogni mille metri.

VI) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta semplice, L. 216.

VII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe), L. 160.

VIII) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta cardata (burretta), L. 35.

IX) Per ogni chilogrammo di filati di fibre tessili non nominate e' dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso e' assimilato dalla tariffa dei dazi doganali.

X) Per ogni chilogrammo di filati in mista intima non nominati e' dovuta l'imposta stabilita per la fibra piu' tassata che entra nella loro composizione tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso dei filati stessi.

XI) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai paragrafi I), II), III), V), IX) e X) viene moltiplicata, per il numero dei filati semplici di cui e' composto il ritorto.

XII) Per ogni chilogrammo di filato costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle aliquote di imposta relative ai filati semplici di cui il filato ritorto e' composto. Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con filati soggetti a tassazione e' dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigenti per i filati di cui risultano costituiti ovvero, nel caso di particolari manufatti, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it